

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 1 di 18

**Procedura operativa standard aziendale per la  
conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche  
ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul  
benessere animale.**

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
ESTENSORE	Renato Uleri	Direttore	3/7/2014	
REVISIONE	Piero Dessì	Responsabile SS	8/7/2014	
VERIFICA	Efisio Deiana	Dirigente	9/7/2014	
APPROVAZIONE	Renato Uleri	Direttore	12/7/2014	

**Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL n°5 di Oristano.**

**Il possessore di una copia della presente procedura è responsabile del suo impiego, della riservatezza e della conservazione della stessa.**

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 2 di 18

**Elenco Revisione**

<b>N. Edizione/Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Pagina</b>	<b>Paragrafo</b>	<b>Revisione</b>
<b>1<sup>a</sup> Edizione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>13/18</b>	<b>5.3.3</b>	CU x verifica prescrizioni
<b>1<sup>a</sup> Edizione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>13/18</b>	<b>5.3.4</b>	Scheda riepilogo
<b>1<sup>a</sup> Revisione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>14/18</b>	<b>5.4</b>	Gestione BDN
<b>1<sup>a</sup> Revisione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>allegati</b>	<b>checklist</b>	Sostituiscono totalmente le precedenti
<b>1<sup>a</sup> Edizione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>allegati</b>	<b>Scheda di NC</b>	Sostituisce la precedente
<b>1<sup>a</sup> Edizione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>allegati</b>	<b>Verbale ispezione</b>	Sostituisce il precedente
<b>1<sup>a</sup> Edizione</b>	<b>3/7/2014</b>	<b>allegati</b>	<b>Scheda riepilogo</b>	nuova

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 3 di 18

**LISTA DEI DESTINATARI**

	Presa visione della messa in vigore	Presa visione del ritiro
--	--	--------------------------

Funzione	Data	Firma	Data	Firma
Dott. Renato Uleri Direttore di SIAPZ				
Dott. Marchi Anito Veterinario Dir.				
Dott. Dessì Piero Veterinario Dir				
Dott. Antonio Mureddu Veterinario Dir.				
Dott. Carboni Pietro Veterinario Dir.				
Dott. Piras Antonello Veterinario Dir.				
Dott. Efisio Deiana Veterinario Dir.				
Dott. Piras Mario T.d.P. Coordinatore				
Sig.ra PerseuZenona T.d.P. Coordinatore				
Sig. Aresi Giuseppe Tecnico della Prevenzione				
Sig. Caboni Paolo Tecnico della Prevenzione				
Sig.ra Carta Anna Rosa Tecnico della Prevenzione				
Sig.ra Fenu Daniela Tecnico della Prevenzione				
Sig. Giugliano Luigi Tecnico della Prevenzione				
Sig. Madeddu Antonio Tecnico della Prevenzione				
Sig. Masala Gianluigi Tecnico della Prevenzione				
Sig. Zedda Lino Tecnico della Prevenzione				

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 4 di 18

## INDICE

1.0	Scopo
2.0	Campo di applicazione
3.0	Definizioni e abbreviazioni
4.0	Responsabilità
5.0	Modalità esecutive
5.1	Adempimenti preliminari alla conduzione dell'ispezione
5.2	Conduzione degli accertamenti nello stabilimento
5.2.1	Modalità di accesso nello stabilimento
5.2.2	Acquisizione e/o verifica dati anagrafici dell'OSA e dello stabilimento
5.2.3	Ispezione e compilazione della lista di riscontro
5.2.4	Compilazione del verbale di ispezione
5.2.5.	Definizione della risoluzione delle non conformità
5.3	Adempimenti successivi all'ispezione
5.3.1	Nessun riscontro di non conformità
5.3.2	Riscontro di non conformità
5.3.3	Successivi controlli al fine della verifica della risoluzione delle non conformità
5.3.4	Scheda riepilogo
5.4	Gestione della Banca Dati dei Controlli Ufficiali
5.5	Rendicontazioni e relazioni
6.0	Riferimenti di legge
7.0	Modulistica e allegati
8.0	Apparecchiature, strumenti e materiali
9.0	Requisiti e criteri di eccezione
10.0	Archiviazione

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 5 di 18

## 1.0 Scopo

Il presente documento di procedura operativa standard aziendale detta principi e disposizioni al riguardo delle modalità di programmazione, pianificazione, conduzione e riesame del controllo ufficiale condotto con la tecnica dell'ispezione, così come definita dall'articolo 2 del Regolamento CE 882/2004, presso le aziende zootecniche.

Lo scopo del presente documento è quello descrivere le modalità di conduzione delle ispezioni per accertare il rispetto delle norme sul benessere animale in allevamento. Il documento ha anche lo scopo di adottare una procedura unica codificata che sia riferimento operativo omogeneo per tutto il personale della Struttura dell' Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL n° 5 di Oristano.

## 2.0 Campo di applicazione

La presente procedura si applica alla conduzione dei controlli ufficiali presso le aziende zootecniche con la tecnica dell'Ispezione.

## 3.0 definizioni ed abbreviazioni

- **Azienda:** qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali.
- **Allevamento:** un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in una stessa azienda, tutti gli allevamenti formano un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria.
- **Banca Dati Nazionale (BDN):** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 196/99.
- **Benessere:** stato di salute completa, sia fisica sia mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente (Hughes , Behaviour as an index of welfare. Proceeding of 5° Europ PoultryConference 1976). Brambell Report (1968) enunciazione delle cinque libertà di cui l'animale deve godere: dalla fame e dalla sete, dal disagio termico e fisico, dal dolore e dalle malattie, dalla paura e dallo stress e di riprodurre i propri modelli comportamentali
- **Detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali.
- **Incaricato del controllo ufficiale:** operatore dell'Autorità Competente incaricato del Controllo Ufficiale

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 6 di 18

- **operatore del settore alimentare:** la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
  - **ispezione:** esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali".  
Considerazioni:  
L'ispezione è il controllo di uno o più requisiti specifici, (mediante verifiche) riferiti però a singoli aspetti del sistema produttivo di un'OSA, ai fini di stabilirne la conformità alla normativa. La conformità è relativa solo al preciso momento in cui viene eseguita l'ispezione.
  - **autorità competente:** l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai Regolamenti comunitari costituenti il così detto "pacchetto igiene" o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;
  - **azione correttiva:** azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata,
  - **Conformità:** soddisfacimento di un requisito,
  - **controllo ufficiale:** qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  - **lista di riscontro (check list):** elenco dei requisiti da utilizzare come criteri dell'ispezione
  - **non conformità:** la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali;
  - **rintracciabilità:** la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- 
- **O.S.A.** = Operatore del Settore Alimentare
  - **A.C.** = Autorità Competente
  - **C.U.** = Controllo Ufficiale
  - **SIAPZ** = Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

**IAPZ/POBA****Procedura operativa standard aziendale  
per la conduzione delle ispezioni presso  
le aziende zootecniche ai sensi del  
Regolamento CE 882/04 per i controlli  
sul benessere animale.****Rev. 1**

03/7/2014

Pag. 7 di 18

#### 4.0. Responsabilità

Ai fini della presente procedura sono definiti i diversi livelli di responsabilità del personale del SIAPZ a vario titolo e con diverse qualifiche e mansioni, coinvolto nella esecuzione delle ispezioni e delle operazioni correlate.

Il direttore del SIAPZ ha la responsabilità di:

- verificare il livello di applicazione delle modalità esecutive definite dalla presente procedura,
- proporre modifiche alla presente procedura.

I dirigenti veterinari, i tecnici della prevenzione hanno la responsabilità di:

- conoscere i termini della presente procedura,
- applicare le modalità esecutive definite dalla presente procedura,
- proporre modifiche alla presente procedura.

Secondo quanto disposto dal Regolamento CE 882/2004, articoli 4, 6 e 7, il personale dipendente della ASL che esegue le ispezioni e le operazioni correlate deve rispondere ai seguenti requisiti e adottare durante i controlli i seguenti atteggiamenti:

- essere libero da qualsiasi conflitto di interesse con le aziende sottoposte al controllo (reg. CE 882/04, art. 4, punto 2, lett. b);
- essere imparziale e coerente (reg CE 882/04, art. 4, punto 4);
- essere in numero sufficiente ed adeguatamente formato e aggiornato in modo da operare con competenza e svolgere i controlli con coerenza (reg CE 882/04, art. 4, punto 2, lett. C, - art. 6, lett. a) e b);
- avere la capacità di praticare la cooperazione interdisciplinare con gli operatori di altre Unità Operative ed Enti addetti al controllo ufficiale (R.A.S., I.Z.S., U.V.A.C., P.I.F., Carabinieri dei N.A.S. e dei N.O.E. ecc.) (reg CE 882/04, art. 4, punto 5. - art. 6. lett. c);
- essere tenuto al segreto professionale (reg CE 882/04, art.7, punto 2).

Il personale coinvolto nella esecuzione delle ispezioni deve inoltre:

- assumere un atteggiamento improntato alla correttezza formale e al rispetto personale degli addetti delle aziende sottoposte al controllo;
- dimostrare caratteristiche personali e dimostrata capacità di saper utilizzare conoscenze e abilità.

**IAPZ/POBA****Procedura operativa standard aziendale  
per la conduzione delle ispezioni presso  
le aziende zootecniche ai sensi del  
Regolamento CE 882/04 per i controlli  
sul benessere animale.****Rev. 1**

03/7/2014

Pag. 8 di 18

## **5.0 Modalità esecutive**

La conduzione delle ispezioni prevede la suddivisione delle attività in diverse fasi rigorosamente sequenziali:

- a) Adempimenti preliminari alla conduzione dell'ispezione.
- b) Conduzione degli accertamenti nello stabilimento.
- c) Adempimenti successivi all'ispezione.
- d) Gestione della Banca dati dei controlli ufficiali.
- e) Rendicontazioni e relazioni.

### **5.1 Adempimenti preliminari alla conduzione dell'ispezione.**

Gli operatori individuati come esecutori dell'ispezione, al fine di evitare la sospensione e/o il rinvio della stessa, con conseguente e inutile spreco di risorse umane e materiali, preliminarmente alla esecuzione della ispezione, devono svolgere le seguenti operazioni:

a) verifica dell'esatta anagrafica dell'azienda da controllare (ragione sociale, legale rappresentante, sede stabilimento, codice aziendale numero di registrazione, tipologia produzioni autorizzate, ecc.)

b) acquisizione, dalle banche dati aziendali, e dall'archivio cartaceo, delle notizie utili sull'esito dei controlli ufficiali eseguiti in precedenza, in particolare di eventuali non conformità riscontrate;

c) verifica del possesso e delle buone condizioni d'uso e di manutenzione dell'attrezzatura, del materiale di consumo e della modulistica in utilizzo

d) Stampa della lista di riscontro dall'applicativo "controlli" dal sistema informativo nazionale.

### **5.2 Conduzione degli accertamenti nello stabilimento**

Di seguito vengono descritte le modalità operative relative alla conduzione dell'ispezione per la verifica del rispetto delle diverse norme sanitarie che regolamentano il benessere animale in allevamento.

L'ispezione può prevedere uno o più accessi in azienda, in giorni consecutivi e non, purché se ne faccia menzione nella lista di riscontro e nel relativo verbale di ispezione.



**IAPZ/POBA****Procedura operativa standard aziendale  
per la conduzione delle ispezioni presso  
le aziende zootecniche ai sensi del  
Regolamento CE 882/04 per i controlli  
sul benessere animale.****Rev. 1**

03/7/2014

Pag. 9 di 18

### **5.2.1 Modalità di accesso nello stabilimento**

L'accesso nell'azienda zootecnica per la finalità dell'ispezione deve avvenire a sorpresa, senza preavviso al legale rappresentante, ai contitolari e comunque ai dipendenti e agli addetti. Fatto salvo le eventuali tempistiche minime necessarie al fine di consentire all'allevatore di poter rendere disponibile l'accesso e presenziare esso stesso al controllo.

All'atto dell'accesso nell'azienda gli operatori addetti al controllo ufficiale hanno l'obbligo di:

- i. presentarsi declinando le proprie generalità,
- ii. riferire della propria qualifica,
- iii. riferire del motivo della visita,
- iv. compilare la parte relativa ai tre punti precedenti della lista di riscontro.

### **5.2.2. Acquisizione e/o verifica dei dati anagrafici dell'azienda zootecnica e di tutte le figure aziendali.**

Dopo aver assolto ai compiti di cui al punto 5.2.1. il personale addetto all'ispezione deve verificare e registrare nella apposita lista di riscontro:

- i. la ragione sociale della ditta,
- ii. il legale rappresentante e suoi dati anagrafici e fiscali,
- iii. la sede dello stabilimento,
- iv. il codice aziendale;
- v. le tipologie di attività autorizzate,
- vi. il nome e la qualifica degli ispettori,
- vii. la data e l'ora di inizio dell'ispezione.

### **5.2.3. Ispezione e compilazione della lista di riscontro**

Durante l'ispezione in allevamento il veterinario ufficiale raccoglie e registra:

- a) la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- b) il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- c) le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- d) le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 10 di 18

Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:

- **categoria A** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria B** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai 10/15 tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria C** - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

La vigilanza sul benessere animale in allevamento può essere svolta sia come attività a sé stante oppure in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità.

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi della presente procedura il Veterinario ufficiale deve controllare tutte le categorie di non conformità previste per la specie in esame.

Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale limitato ai requisiti minimi della Decisione 2006/778/CE (5 per i vitelli, 4 per i suini, 3 per le galline ovaiole e 5 per "tutte le specie" di cui al decreto legislativo n. 146/2001), questo deve essere rendicontato come "extrapiano" e non rientrerà nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano Regionale.

All'atto dell'ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office (FVO) nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti:

- a) verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;
- b) verifica della conformità della registrazione di scarico degli animali relativamente alla registrazione di percentuali di mortalità indicatrici di possibili situazioni di compromissione dei livelli sanitari o del benessere;
- c) verifica della presenza, ove pertinente, di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche.

Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l'esecuzione della visita ispettiva prenda in visione, ove disponibili, i dati registrati nella banca dati nazionale (BDN) relativi all'azienda oggetto dell'ispezione medesima.

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 11 di 18

Si sottolinea l'importanza di mantenere una documentazione scritta dell'attività di controllo svolta: pertanto, per ogni ispezione effettuata, deve essere redatta l'apposita "check list".

La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità, cui consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, sia in caso di assenza di violazione delle norme (esito favorevole) o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

Alcuni quesiti possono risultare non pertinenti alla tipologia di allevamento in causa, in questo caso non vanno compilate le celle ma apposta la dicitura **N.A** ( Non Applicabile)

Può anche verificarsi che non sia possibile rispondere ad alcuni quesiti per diversi motivi ( mancanza di tempo, mancanza di documentazione a disposizione, mancanza del personale dello stabilimento in grado di rispondere allo specifico quesito ecc,); in questo caso bisogna apporre la dicitura con indicato **N.V.** ( Non Valutabile ).

E' comunque obbligatorio non lasciare le celle relative ad alcun quesito senza risposta o dicitura

Copia della Check List unitamente al verbale di ispezione, deve essere trasmessa all'ufficio centrale con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilita.

#### **5.2.4. Compilazione del verbale di ispezione**

Dopo aver compilato la lista di riscontro bisogna compilare il verbale di ispezione. Il verbale deve essere compilato in tre copie in tutte le sue parti, deve essere timbrato con il timbro della ASL di Oristano, letto e firmato dai convenuti.

Delle tre copie compilate:

- una copia deve essere consegnata alla fine degli accertamenti alla persona presente che rappresenta l'osa la quale può rifiutarsi di riceverla senza inficiare la procedura,
- una copia deve essere inviata all'ufficio centrale per la successiva archiviazione.
- una copia resta all'operatore che ha eseguito il controllo ufficiale.

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 12 di 18

Nella compilazione del verbale di ispezione deve in particolare essere individuato, barrando con una X, il/i provvedimento/i di legge cui fa/fanno riferimento il controllo ufficiale (campo dell'ispezione).

Se durante l'ispezione non è emersa alcuna non conformità, nella parte relativa alla descrizione dell'esito dell'ispezione deve essere barrata la cella SI in corrispondenza della dicitura Favorevole; nel caso in cui vengano rilevate una o più non conformità deve essere barrata la cella NO in corrispondenza della dicitura Sfavorevole e descritta accuratamente la non conformità e lo specifico requisito di legge violato (estremi provvedimento, articolo, comma, lettera ecc.).

Nel caso che la persona che rappresenta l'O.S.A. si rifiuti di firmare il verbale di ispezione ne deve essere fatta menzione nello stesso.

### **5.2.5 Definizione della risoluzione delle non conformità**

Successivamente alla compilazione della Check List, se possibile, devono essere concordati con l'OSA o con chi lo rappresenta, i termini temporali per la risoluzione delle non conformità eventualmente riscontrate.

## **5.3 Adempimenti successivi alla ispezione**

Successivamente alla visita nello stabilimento gli operatori addetti al C.U. devono adempiere alle seguenti procedure.

### **5.3.1. Nessun riscontro di non conformità**

Nel caso in cui l'esito dell'ispezione non abbia dato riscontro a non conformità, la Check list deve essere archiviata dall'operatore.

### **5.3.2. Riscontro di non conformità**

Nel caso in cui l'esito dell'ispezione abbia dato riscontro a non conformità, il dirigente veterinario deve adempiere alle procedure definite alle lettere a), b), c), e d).

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 13 di 18

**a) Apertura della scheda di non conformità con eventuali provvedimenti.**

La scheda di non conformità (vedi allegato) deve essere compilata dal/i veterinario/i dirigente che ha/hanno effettuato l'ispezione e in essa devono essere riportati:

- la data dell'ispezione,
- il nome degli ispettori,
- i dati anagrafici relativi alla ditta ispezionata (ragione sociale, indirizzo, legale rappresentante, tipologia allevamento e codice aziendale),
- ambito di legge per il quale sono state riscontrate le non conformità,
- descrizione accurata delle non conformità riscontrate,
- descrizione accurata delle prescrizioni impartite ai fini della risoluzione delle non conformità,
- termini temporali entro cui risolvere le non conformità,
- dichiarazioni del rappresentante la ditta ispezionata.
- data e firma del personale che ha condotto l'ispezione.

La scheda deve essere compilata in tre copie:

- una copia deve essere consegnata, a mano o per corrispondenza ordinaria, al legale rappresentante della ditta,
- una copia deve essere inviata all'ufficio centrale.
- una copia resta all'operatore che ha effettuato l'ispezione.

**5.3.3. Successivi controlli al fine della verifica della risoluzione delle non conformità**

Il dirigente veterinario deve procedere

- alla compilazione della check list (se del caso);
- alla compilazione del verbale ispettivo;
- alla compilazione della scheda di non conformità (con eventuale concessione di un ulteriore periodo per la risoluzione delle NC).

**5.3.4 In tutti i casi deve essere compilata anche la scheda “riepilogo” come da istruzioni nota Ministero Salute del 24 giugno 2014 prot. DGSAF 13321**

**IAPZ/POBA****Procedura operativa standard aziendale  
per la conduzione delle ispezioni presso  
le aziende zootecniche ai sensi del  
Regolamento CE 882/04 per i controlli  
sul benessere animale.****Rev. 1**

03/7/2014

Pag. 14 di 18

**b) Irrogazione di sanzione amministrativa prevista dalle specifiche norme sanzionatorie di riferimento.**

Qualora il dirigente veterinario, a seguito di rilievo di non conformità, abbia ritenuto esserci gli estremi per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, deve essere compilato l'apposito verbale di contestazione e di notifica del verbale di sanzione amministrativa che deve essere inviato per raccomandata AR al legale rappresentante della ditta.

**c) Comunicazione di notizia di reato alla Autorità Giudiziaria competente.**

Qualora si ravvisino gli estremi di reato deve essere fatta comunicazione di notizia di reato alla Autorità Giudiziaria competente.

**d) Sequestro sanitario dell'azienda zootecnica.**

Qualora i controllori ufficiali ritengano che le violazioni delle norme sull'igiene rilevate nell'azienda zootecnica siano tali da procurare serio e grave danno alla salute degli animali e che tale situazione non debba essere procrastinata nel tempo, provvedono a mettere sotto sequestro cautelare l'allevamento e gli animali presenti.

Nel verbale di sequestro deve essere indicato il luogo di detenzione degli animali sequestrati e la persona fisica responsabile della loro custodia.

**5.4 Gestione della banca dati dei controlli ufficiali**

Gli esiti dei controlli ufficiali devono adesso essere registrati, entro 15 giorni dalla compilazione della checklist e comunque inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a cura del veterinario ufficiale utilizzando l'applicativo "controlli" accessibile tramite il sito <https://www.vetinfo.sanita.it/>.

**5.5 Rendicontazioni e relazioni**

Il piano regionale di controllo ufficiale del benessere animale ( PRBA ) prevede che vengano compilate le tabelle di rendicontazione e inviate al Servizio Prevenzione della RAS entro il **30 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

**IAPZ/POBA****Procedura operativa standard aziendale  
per la conduzione delle ispezioni presso  
le aziende zootecniche ai sensi del  
Regolamento CE 882/04 per i controlli  
sul benessere animale.****Rev. 1**

03/7/2014

Pag. 15 di 18

## 6.0 Riferimenti normativi e documentali

### 6.1 Interni:

- Atto Aziendale
- Regolamento attuativo - Area della prevenzione
- Programmazione annuale delle attività
- Procedure adottate dal Dipartimento di Prevenzione.....

### 6.2 Esterni:

#### **Normativa di riferimento nel settore del benessere animale**

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Note del Ministero della Salute prot. 16031 del 4/8/2008 e prot n. 13029 del 13/7/2010: "Piano Nazionale Benessere animale (PNBA)".

Determinazione n° 335 del 02.04.2012 – Servizio Prevenzione - Assessorato Igiene e Sanità – Regione Autonoma della Sardegna. " Piano Regionale sul benessere e la protezione degli animali da reddito- anno 2012".

#### **Benessere degli animali in allevamento**

Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979) – G.U. n. 266 del 12/11/1985 e Raccomandazioni del Comitato Permanente per la protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e dalla Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. 26/02/2007, n. 47), e relative linee guida ministeriali di applicazione e chiarimento.

<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 16 di 18

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 recante “Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle **galline ovaiole** e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.

Decreto del Ministro della salute 20/04/2006 recante modifiche agli allegati del Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.

Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 recante “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 recante “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 recante “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”.

Nota del Ministero della Salute del 2 marzo 2005 prot. DGVA/10/7818 – nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Nota del Ministero della Salute 25 luglio 2006 prot. DGVA/10/27232 – nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Circolare del Ministero della Salute 5 novembre 2001, n. 10 - protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo.

Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE.

Nota del Ministero della Salute del 16/4/2008 prot. DGSA 7795 –p – corso di **formazione e 5/15 informazione** degli allevatori in materia di protezione degli animali negli allevamenti ai sensi del D. Lgs. n. 146/2001

Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.



<b>IAPZ/POBA</b>	<b>Procedura operativa standard aziendale per la conduzione delle ispezioni presso le aziende zootecniche ai sensi del Regolamento CE 882/04 per i controlli sul benessere animale.</b>	<b>Rev. 1</b>
		03/7/2014
		Pag. 17 di 18

Nota del Ministero della Salute del 4 novembre 2004 prot. DGVA/10/33716 –p applicazione del D. Lgs. n. 267/2003 negli allevamenti con meno di 350 ovaiole alla luce del Regolamento CE n. 2295/2003.

Nota del Ministero della Salute del 24 giugno 2014 prot. DGSAF 13321 PNBA 2014 – rivisitazione checklist-inserimento dati BDN-scheda riepilogo.

ed inoltre la normativa riferibile a:

- 1 Disciplina della protezione degli animali durante il trasporto
- 2 Disciplina della protezione degli animali durante l'abbattimento
- 3 Disciplina del commercio, detenzione e somministrazione dei farmaci veterinari
- 4 Disciplina del commercio, detenzione e dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi
- 5 Disciplina dell'identificazione, registrazione, carico e scarico degli animali nella specifica Banca Dati.

## **7.0 Modulistica e allegati**

Il personale addetto nella conduzione del controllo ufficiale, ai fini delle registrazioni documentali deve usare la modulistica ufficiale resa disponibile dalla direzione del Servizio.

Di seguito vengono elencati gli allegati in dotazione agli operatori.

- a) liste di riscontro per ispezione
- b) verbale ispezione
- c) scheda di apertura di non conformità
- d) scheda ministeriale "riepilogo".

## **8.0 Apparecchiature, strumenti e materiali**

Il personale addetto al controllo ufficiale deve disporre costantemente di:

- abbigliamento idoneo,
- sistemi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali);
- apparecchiature di misurazione (termometri ambientali, phmetri);
- computer portatile dotato di stampante;
- materiale vario di consumo.

**IAPZ/POBA****Procedura operativa standard aziendale  
per la conduzione delle ispezioni presso  
le aziende zootecniche ai sensi del  
Regolamento CE 882/04 per i controlli  
sul benessere animale.****Rev. 1**

03/7/2014

Pag. 18 di 18

Il tutto deve essere correttamente conservato, in buone condizioni d'uso e di manutenzione, non scaduto quando è prevista scadenza di prodotti.

## **9.0 Requisiti e criteri di eccezione**

La presente procedura si applica solo ed esclusivamente alle operazioni di controllo ufficiale condotte con la tecnica dell'ispezione sul rispetto delle norme di legge inerenti il benessere degli animali.

Può non essere applicata in tutte le sue parti definite nel punto 5.0 "modalità esecutive" in via del tutto eccezionale in casi di emergenza e urgenza.

## **10.0 Archiviazione**

La presente procedura è archiviata presso l'ufficio del Direttore del Servizio IAPZ c/o la sede centrale della A.S.L. al quinto piano della Via Carducci 35 in Oristano.